

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2716

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato SGARLATA

Presentata il 27 ottobre 1965

Riapertura del termine di cui all'articolo 4
della legge 17 dicembre 1957, n. 1238, in materia di danni di guerra

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il risarcimento del danno subito dai proprietari di stabili danneggiati o distrutti dagli eventi bellici, veniva in un primo tempo regolato dalla legge 25 giugno 1949, n. 409, che successivamente subì varie proroghe.

In base a tale legge il proprietario dello stabile otteneva, dalle autorità competenti, la autorizzazione ad iniziare le opere relative, mentre lo Stato si assumeva l'imprescindibile impegno di risarcire il danno al proprietario sinistrato.

Successivamente venne emanata la legge 27 dicembre 1953, n. 968 recante norme circa la concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra; legge, la cui applicazione venne a ledere gli interessi dei proprietari che avevano eseguito le opere di ricostruzione su autorizzazione del competente Ministero sotto l'imperio della precedente legge 25 giugno 1949, n. 409.

La situazione creatasi sollevò un coro di proteste da parte dei proprietari gravemente colpiti dalle nuove norme; ed il Parlamento accogliendo tali giustificate lamentele, emanò successivamente la legge 17 dicembre 1957, n. 1238 che, fra l'altro, all'articolo 4 disponeva che « i proprietari di case di abitazione danneggiate o distrutte dalla guerra i quali alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 1953, n. 968, avevano ottenuto l'autorizzazione per l'inizio delle opere, hanno facoltà di chiedere, entro un anno dalla data

di entrata in vigore della presente legge, l'applicazione delle norme vigenti al momento dell'autorizzazione ad iniziare i lavori ».

Quest'ultima legge, che avrebbe dovuto avere lo scopo di riparare la grossa ingiustizia commessa ai danni di una categoria di cittadini, non ha però raggiunto affatto il suo scopo, in quanto, limitando il diritto a chiedere l'applicazione delle norme vigenti al momento dell'autorizzazione ad iniziare i lavori ad un solo anno dall'entrata in vigore della legge stessa non poteva, in così breve tempo, venire a conoscenza degli interessati, i quali — purtroppo — come del resto la quasi totalità dei cittadini, sono tanto assillati dalle necessità quotidiane da trovarsi nella materiale impossibilità di seguire assiduamente la pubblicazione delle leggi che vengono emanate a getto continuo.

Il termine di un anno si è perciò rivelato tanto breve da consigliare, in sostanza, una proroga, vale a dire una rimessione in termini dei singoli interessati che ancora non si siano rivolti all'Amministrazione.

Del resto, esemplificativamente, sia nella specifica materia che in altre, già altre volte il Parlamento ha riconosciuto l'opportunità di simili proroghe ed altre sta per concederne; ed, ammesso il principio, esso può e deve valere anche nel caso presente.

La rimessione in termini degli interessati non dovrebbe neppure urtare contro le cosiddette ragioni di bilancio, poiché sarebbe

veramente assurdo pensare che in sede di previsione dell'onere conseguente all'applicazione della legge n. 1238, si sia fatto assegnamento sul ritardo, anziché — come invece è stato e deve essere stato — sulla prevedibile spesa globale, i cui relativi riporti saranno stati, ovviamente, di bilancio in bilancio, effettuati.

Resta infine la necessità che l'Amministrazione provveda — ove richiesto — a predisporre

i relativi conteggi, affinché gli interessati possano ottenere il saldo su quanto già eventualmente corrisposto in risarcimento ai sensi della legge n. 968, con la liquidazione della differenza che ne risulterà a seguito dell'applicazione delle norme vigenti al momento dell'autorizzazione ad iniziare i lavori.

Questo lo scopo della presente proposta di legge che si sottopone all'approvazione della Camera.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 4 della legge 17 dicembre 1957, n. 1238, viene sostituito dal seguente:

I proprietari di case di abitazione danneggiate o distrutte dalla guerra i quali, alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 1953, n. 968 avevano ottenuto l'autorizzazione per l'inizio delle opere hanno facoltà di chiedere entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la applicazione delle norme vigenti al momento dell'autorizzazione ad iniziare i lavori e chiedere pertanto, per i lavori la cui corresponsione del risarcimento del danno venne effettuata in base alla legge 27 dicembre 1953, n. 968, la liquidazione a conguaglio della differenza che ne risulterà a seguito dell'applicazione delle norme vigenti al momento dell'autorizzazione ad iniziare i lavori.